

COMUNE DI Bioglio

(Provincia di Biella)

SETTORE Amministrazione Generale

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

TITOLO 1 "INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO"

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla gara

Art. 3 - Procedura dell'appalto e criterio di aggiudicazione

Art. 4 – Criteri di attribuzione dei punteggi

Art. 5 - Durata dell'appalto

Art. 6 – Prezzo unitario del pasto

Art. 7 – Importo dell'appalto

Art. 8 - Tipologia dell'utenza

Art. 9 - Dimensione presumibile dell'utenza

Art. 10 – Standard di qualità del servizio

Art. 11 - Disposizioni igienico- sanitarie di riferimento

TITOLO II° "SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DERRATE ALIMENTARI, ALLE TABELLE DIETETICHE ED AI MENU"

Art. 12 – Specifiche tecniche relative alle derrate alimentari

Art. 13 – Utilizzo di prodotti biologici

Art. 14 - Specifiche tecniche relative alle tabelle dietetiche

Art. 15- Menù

Art. 16 - Composizione del pasto

Art. 17 – Diete

TITOLO III° "NORME PER LA PRENOTAZIONE, LA VEICOLAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI"

- Art. 18 - Prenotazione dei pasti
- Art. 19 - Contenitori e mezzi di trasporto dei pasti veicolati
- Art. 20 – Orari di trasporto, modalità e orario di consegna dei pasti
- Art. 21 – Orari di distribuzione dei pasti
- Art. 22 - Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione dei pasti
- Art. 23 - Attività estive

TITOLO IV° "IGIENE DELLA PRODUZIONE"

- Art. 24 – Manuale di Autocontrollo Igienico
- Art. 25 - Conservazione delle derrate
- Art. 26 – Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione
- Art. 27 - Riciclo

TITOLO V "PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO"

- Art. 28 – Operazioni di pulizia, sanificazione ed igiene delle strutture di distribuzione e di consumo
- Art. 29 – Modalità di utilizzo e conservazione dei detersivi
- Art. 30 – Servizi igienici
- Art. 31 – Interventi di disinfestazione e derattizzazione
- Art. 32 – Rifiuti

TITOLO VI "CONTROLLI DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO"

- Art. 33 – Effetto obbligatorio del contratto
- Art. 34 – Controllo della qualità
- Art. 35 – Diritto di controllo del Comune
- Art. 36 – Conformità degli alimenti e controlli
- Art. 37 – Commissione Mensa
- Art. 38 – Blocco dei prodotti alimentari
- Art. 39 – Conservazione campione pasto

TITOLO VII "PERSONALE"

- Art. 40 – Organico
- Art. 41 – Osservanza dei contratti collettivi

- Art. 42 – Obblighi assicurativi
- Art. 43 – Obblighi del personale
- Art. 44 – Igiene del Personale
- Art. 45 – Reintegro personale mancante
- Art. 46 - Direzione del servizio
- Art. 47 – Vestiario
- Art. 48 - Formazione
- Art. 49 – Responsabilità
- Art. 50 – Rispetto delle normative vigenti

TITOLO VIII " NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO"

- Art. 51 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 52 – Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
- Art. 53 – Piano di evacuazione

TITOLO IX° "LOCALI, ATTREZZATURE E ARREDI"

- Art. 54 - Consegna all'impresa di locali, macchinari, attrezzature, utensili e arredi
- Art. 55 – Locali ed attrezzature
- Art. 56 – Verbale di consegna attrezzature e macchinari
- Art. 57 – Obblighi del Comune e dell'Azienda Appaltatrice
- Art. 58 – Accessi e verifica periodica dei locali
- Art. 59 – Riconsegna dei locali, dei macchinari, delle attrezzature e degli utensili
- Art. 60 – Divieto di variazione della destinazione d'uso

TITOLO X "ONERI INERENTI AL SERVIZIO"

- Art. 61 – Stipulazione del contratto
- Art. 62 – Recesso da parte del Comune
- Art. 63 – Cauzione definitiva
- Art. 64 – Assicurazione e garanzie
- Art. 65 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto
- Art. 66 – Sciopero e/o interruzione del servizio
- Art. 67 – Spese contrattuali

TITOLO XI " PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PASTI"

Art. 68 - Prezzo del pasto
Art. 69 – Liquidazione
Art. 70 – Revisione dei prezzi

TITOLO XII "PENALITA'"

Art. 71 – Rilievi e procedimenti di applicazione delle penalità

TITOLO XIII "CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO"

Art. 72 - Clausola risolutiva espressa
Art. 73 - Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

TITOLO XIV "CONTROVERSIE"

Art. 74 – Foro competente

TITOLO XV "NORME FINALI"

Art. 75 - Richiamo alla legge ed altre norme

ALLEGATI

1. QUALITÀ' MATERIE PRIME E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI ALIMENTI
2. NORME GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEI MENU'

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente capitolato concerne l'affidamento del Servizio Refezione Scolastica, per le Scuole dell'Infanzia primaria, le insegnanti, personale ausiliario e dipendenti comunali ad impresa di ristorazione specializzata che utilizzerà il proprio Centro di produzione pasti.

Il servizio prevede a carico dell'Impresa:

1. L'acquisto, la fornitura e il controllo delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei menù;
2. L'acquisto, la fornitura e il controllo di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione;
3. La preparazione, la cottura, la suddivisione in multiporzione dei pasti;
4. La fornitura di quanto necessario per l'apparecchiatura dei tavoli (piatti, bicchieri, posate) nonché del materiale a perdere per far fronte a situazioni di emergenza;
5. La veicolazione dei pasti destinati alle sedi di consumo con adeguati automezzi di trasporto e con idonei contenitori;
6. Il ritiro dei contenitori dalle sedi di consumo e la loro veicolazione al centro di produzione pasti della Ditta;
7. L'ordinaria e straordinaria manutenzione, ivi comprese le integrazioni/sostituzioni di attrezzature o di materiali che si rendessero necessarie durante la gestione.
8. La fornitura di appositi sacchi e l'eventuale integrazione/sostituzione di contenitori appositi muniti di coperchio con apertura a pedale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
9. Il materiale di uso personale e le divise necessarie al corretto espletamento delle diverse mansioni degli addetti al servizio, oltre al servizio di lavanderia per ogni materiale o indumento che lo richieda;
10. Il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio svolto nel centro di produzione pasti e nelle sedi di consumo;

Art. 3 - Procedura dell'appalto e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera SSS e dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:

- 1) offerta tecnica..... massimo punti 70
- 2) offerta economica..... massimo punti 30

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed economica. In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio.

Saranno ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica le ditte concorrenti che avranno conseguito, nel complesso dell'offerta tecnica, almeno il punteggio di 35 su 70.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da Commissione giudicatrice appositamente formata.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

OFFERTE ANOMALE

La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma. 3 D. Lgs. 50/16.

Art. 5 – Durata dell'appalto

L'appalto è conferito per il seguente periodo: dal 01/07/2016 al 30/06/2020. In alternativa alla scadenza del contratto l'impresa appaltatrice si impegna, a richiesta dell'Amministrazione, a prorogare il servizio per il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, all'individuazione della nuova parte contraente, alle stesse condizioni pattuite nel Capitolato d'Oneri nelle more di espletamento della nuova gara, e nell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 – Prezzo unitario del pasto

Il prezzo del singolo pasto a base d'asta ammonta a:

- **€. 4,20** I.V.A. esclusa per le Scuole dell'Infanzia
- **€. 4,20** I.V.A. esclusa per adulti
- Saranno ammesse solo offerte in ribasso.

Art. 7- Valore dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del **D. Lgs. 50/2016**, ammonta ad **€. 120.000,00=**, I.V.A. **esclusa**, per **n° 7.700** pasti presunti, come specificato all'art. 9 del Capitolato.

Art. 8 - Tipologia dell'utenza

Il servizio di refezione scolastica dovrà essere erogato nei giorni previsti:

dal calendario scolastico ministeriale con le variazioni decise dai Consigli di Circolo e d'Istituto.

L'utenza è composta dagli alunni delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e dai dipendenti comunali.

Destinatari del servizio sono inoltre il personale docente e non docente avente diritto nelle Scuole e i soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di commissionare all'Impresa appaltatrice il confezionamento di pasti monoporzione o pluriporzione per altri eventuali servizi a carattere sociale/educativo (anziani, nidi), di cui si dovesse avvertire l'opportunità. Detti pasti dovranno essere forniti al medesimo costo e condizioni dei pasti abitualmente forniti.

Art. 9 – Dimensione presumibile dell'utenza

La dimensione complessiva dell'utenza nell'intera durata contrattuale è stimata in n°**7.700** pasti annui per una media di n° **54** pasti giornalieri presunti *. Il numero dei pasti medi giornalieri per ogni plesso scolastico è il seguente:

PLESSI SCOLASTICI	INDIRIZZO	N. pasti medi giornalieri
Scuola PRIMARIA		
Mensa dal lunedì al giovedì	Via Vittorio Emanuele II, 36 Bioglio	30
Scuola dell'INFANZIA		
Mensa dal lunedì al venerdì	Via Vittorio Emanuele II, 36 Bioglio	20

ALTRI CENTRI	INDIRIZZO	
Pasti per dipendenti dal lunedì al venerdì	Via Vittorio Emanuele II, 5 Bioglio	N. 4

Per la scuola il numero totale dei pasti è ottenuto considerando da settembre 2015 a giugno 2016, mentre per i dipendenti sono calcolati i pasti legati all'orario lavorativo.

Art. 10 – Standard di qualità del servizio

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nei vari allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tali standard sono da considerarsi minimi: essi vanno comunque rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dal Comune.

Art. 11 – Disposizioni igienico-sanitarie di riferimento

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge n. 283 del 30 aprile 1962 e suo regolamento di esecuzione, al D.P.R. n. 327 del 26.03.1980 e successive modificazioni ed integrazioni, al Reg. CE 852/04, al D. L. n. 182 del 15.06.98 convertito in legge n. 276 del 03.08.98, nonché a quanto previsto dal regolamento locale di igiene e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato, fermo restando la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti e delle direttive comunitarie.

TITOLO II - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DERRATE ALIMENTARI, ALLE TABELLE DIETETICHE E AI MENU

Art. 12 - Specifiche tecniche relative alle derrate alimentari

ACQUISTO E STOCCAGGIO DERRATE

Le derrate utilizzate dovranno avere le caratteristiche merceologiche e di qualità previste nell'allegato n. 1) "Materie prime".

Dovranno essere curati il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo da garantire sempre la freschezza di vegetali a foglia, frutta, latte, yogurt e formaggi freschi.

L'Impresa deve fornire generi alimentari di prima qualità, di provenienza nazionale, nel rispetto delle tabelle dietetiche e dei menù allegati al capitolato con l'osservanza delle più scrupolose norme della dietetica in considerazione delle particolari condizioni dei destinatari.

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate, e alle caratteristiche merceologiche allegate (allegato n. 1).

Contestualmente all'inizio del contratto, l'Impresa deve inviare all'Amministrazione comunale l'elenco delle derrate alimentari e bevande utilizzate, comprensivo dei relativi marchi, nominativi delle aziende fornitrici, nomi commerciali dei prodotti utilizzati, schede tecniche, ecc. a fronte ed in rispondenza dei quali gli alimenti vengono accettati. Ogni modifica e/o aggiornamento dell'elenco, anche se relativo ad un solo componente, comporta la revisione dell'elenco completo da inviare al Comune. Ogni revisione deve riportare la data e la firma del responsabile del servizio dell'impresa appaltatrice.

I prodotti alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle normative vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili; le confezioni utilizzate solo parzialmente dovranno mantenere leggibile l'etichetta.

L'Impresa deve acquisire dai fornitori e rendere disponibili al Comune idonee certificazioni di qualità e/o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari.

L'Impresa deve stabilire un sistema di approvvigionamento delle materie prime che presuppone un'attenta selezione, codifica e qualificazione di prodotti e fornitori, rendendo disponibile al Comune le schede tecniche dei prodotti stessi.

L'Impresa deve attenersi a precisi standard qualitativi e merceologici indicati nel presente capitolato e a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia.

Il sistema di fornitura e di approvvigionamento derrate deve garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari (Reg. CE 852/04).

I prodotti alimentari forniti dall'Impresa devono garantire l'assenza di organismi geneticamente modificati tramite certificazioni attestanti tali assenze con le limitazioni attualmente previste dal Regolamento CE n. 49/2000 e successive modificazioni.

Art. 13 – Utilizzo di prodotti biologici

La Stazione appaltante richiede la fornitura di frutta e verdure fresche biologiche e olio extra vergine di oliva IGP per condimenti.

Per prodotto biologico si intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dai Regolamenti CE 834/07 come modificato **dal Reg. CE 967/08 e Reg. CE 889/08 come sostituito dal Reg. CE 1254/08**, confezionato in imballi originali comprovanti la biologicità tramite l'attestazione di un organismo di controllo riconosciuto dallo Stato.

I documenti attestanti le tipologie e i quantitativi di tutti i prodotti utilizzati, inclusi gli eventuali biologici, pervenuti nel centro cottura (bolle di consegna o fatture) dovranno

permanere a disposizione degli incaricati al controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Specifiche tecniche relative alle tabelle dietetiche

I pasti dovranno avere le caratteristiche quantitative e qualitative contenute nelle tabelle dietetiche allegate al presente Capitolato (allegato n. 2).

Le quantità degli ingredienti da utilizzare e di cibo da somministrare sono quelle previste da tali tabelle dietetiche nelle quali sono riportati tutti i pesi degli ingredienti previsti per la realizzazione di ogni singola porzione componente il menù. I pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.

Qualora l'Impresa intendesse proporre nuove preparazioni, deve inoltrare richiesta scritta al Comune e presentare le grammature di tutti gli ingredienti dei piatti proposti, se questi non sono già previsti nelle tabelle dietetiche.

Art. 15 - Menù

I menù sono articolati su quattro settimane con periodicità stagionale. Le date di inizio e fine dei menù possono subire delle variazioni a causa di particolari condizioni climatiche.

I menù sono differenziati per tipologia di utenza.

Sono consentite, in via temporanea e/o straordinaria, variazioni dei menù approvati nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause quali sciopero, incidenti, interruzioni dell'energia elettrica;
- avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- ritardo nella consegna dei prodotti;
- costante non gradimento dei piatti da parte dell'utenza;
- **su richiesta della ASL 12 di Biella.**

Tale variazione potrà in ogni caso essere effettuata previa comunicazione seguita da conferma scritta da parte del Comune .

Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva, senza alcuna maggiorazione del prezzo, la facoltà di introdurre, nuove preparazioni culinarie in relazione a progetti educativi specifici delle scuole, nonché di richiedere prodotti aggiuntivi al pasto in occasione di festività particolari, quali Natale, Carnevale, Pasqua e chiusura dell'anno scolastico.

Art. 16 - Composizione del pasto

I piatti dovranno corrispondere a quelli del menù proposto dal Comune ed essere elaborati esclusivamente sulla base delle tabelle dietetiche con gli ingredienti previsti, quanto a composizione e grammature, dall'allegato n. 2) "Menù e Grammature".

A titolo indicativo si riportano **i menù autunno-inverno e primavera-estate in vigore nell'anno scolastico 2015/2016.**

All'Impresa appaltatrice non sarà riconosciuto alcun aumento rispetto a variazioni qualitative e/o quantitative del menù.

Il pasto giornaliero dovrà essere così composto:

- un primo piatto
- un secondo piatto
- un contorno

- pane comune e pane speciale per patologie mediche;
- frutta di stagione o succo di frutta o yogurt o gelato o dolce.

I contorni, insalate crude o vegetali cotti a vapore, saranno conditi con olio extra vergine di oliva, aceto o limone e sale marino esclusivamente all'atto del consumo.

In merito alla frutta, nell'arco della settimana, essa dovrà essere sempre diversa, sia per specie sia per varietà botanica. In caso di difficoltà reali e accertate, sentito il parere del Responsabile del Servizio competente, è possibile sostituire la frutta fresca con la "spremuta di arancia" confezionata. Può essere prevista la somministrazione di banane, dessert, yogurt, dolce e gelato.

Il menù per eventuali pasti a domicilio sarà definito dal Responsabile del Servizio, sulla base del menù scolastico con alcune variazioni in modo da renderlo idoneo e appetibile per la particolare utenza.

Il Comune può richiedere all'Impresa al prezzo del costo pasto di aggiudicazione, la fornitura per tutte le utenze di cestini da viaggio per le gite. I cestini devono essere confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare secondo la normativa vigente.

I cestini da viaggio per le gite possono essere richiesti previa prenotazione da effettuarsi almeno 3 giorni prima del giorno del consumo, devono essere consegnati nell'orario richiesto dalle organizzazioni scolastiche.

Il cestino da viaggio dovrà essere così costituito:

- Due panini con prosciutto cotto e formaggio
- Un frutto
- Una confezione di cracker
- Una barretta di cioccolato
- Un succo di frutta ml.200
- Una bottiglia di acqua minerale naturale da ½ litro.
- Tovaglioli di carta n° 2

Art. 17 - Diete

Rispetto al menù del giorno saranno preparate diete alternative, riservate a coloro che seguono diete in bianco, o diete particolari per patologie specifiche, accertate da certificato medico o diete etico-religiose riconosciute dietro esplicita richiesta scritta dei genitori degli alunni.

Dieta in bianco:

L'Impresa si impegna a preparare "diete in bianco" ordinate entro le ore 10,00. Le stesse sono accettate dall'Impresa senza formale istanza dell'utenza. Tali diete non necessitano di prescrizione medica se non superano i 3 gg. Il pasto conserva la medesima struttura di cui agli articoli precedenti e potrà essere costituito da pasta o riso, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da altre pietanze che verranno concordate.

Diete Speciali:

Le diete speciali, dovranno essere ordinate unicamente dall'Ufficio preposto, tenendo conto delle indicazioni del **Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL 12 di Biella.**

Per i soggetti malati di celiachia si prevede la fornitura di pasti completi nel rispetto della Legge n°123 del 4/7/2005 e successive modificazioni confezionati con materie prime dedicate e tracciabili, che, quando possibile, rispettino la tipologia dei piatti previsti dal menù.

Le fasi di preparazione e confezionamento delle diete speciali devono essere separate da quelle dei pasti preparati secondo il menù base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del tipo di patologia.

Tutte le diete dovranno essere confezionate singolarmente, provviste di etichetta riportante nome e cognome, essere trasportate in box termico, in modo da garantire il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente.

Le diete speciali, per patologie specifiche, consegnate in mono-porzione, dovranno rigorosamente rispettare lo schema dietetico personalizzato, predisposto sulla base del menù scolastico ed elaborato dal Dietista dell'Impresa aggiudicataria.

Diete etico –religiose e vegetariane:

La Ditta dovrà garantire la fornitura delle diete a carattere etico-religioso ed in particolare:

- **dieta islamica:** è prevista la sostituzione di carne suina e pasta ripiena con legumi, pesce, uova o formaggio alternandoli in base al menù della settimana; nel caso in cui siano escluse tutte le carni queste saranno sostituite con legumi, pesce, uova o formaggio.
- **Dieta vegetariana:** è prevista la sostituzione delle carni con legumi, uova o formaggio.

Tutte le diete etico – religiose dovranno essere confezionate in mono-razione termosigillata, etichettata, con l'indicazione dei dati del destinatario e scuola di appartenenza.

Anche per le monoporzioni deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dalla normativa vigente fino al momento del consumo.

Detti pasti non comporteranno comunque variazioni di prezzo.

TITOLO III - NORME PER LA PRENOTAZIONE, LA VEICOLAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI

Art. 18 - Prenotazione dei pasti

Per dimensionare il numero di pasti giornalieri l'Impresa terrà conto del numero di pasti del giorno corrispondente della settimana precedente. Il numero di pasti giornalieri destinato alle utenze di cui al presente capitolato sarà confermato dal personale autorizzato al centro produzione pasti entro le ore 9.30/10,00.

Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra il numero di utenti e il numero dei pasti distribuiti, l'Impresa deve immediatamente provvedere al recapito dei pasti mancanti.

Art. 19 – Contenitori e mezzi di trasporto dei pasti veicolati

Le attrezzature utilizzate per la veicolazione, il trasporto e la conservazione dei pasti caldi e freddi devono essere conformi al Regolamento CE n. 852/04 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/4/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e D.P.G.R. 1/8/2006 n. 40/R e garantire il mantenimento costante delle temperature prescritte.

I contenitori isotermitici devono contenere all'interno bacinelle a dimensione gastro-norm in acciaio inox con coperchio a tenuta ermetica, essere muniti di guarnizioni in grado di assicurare il mantenimento delle temperature previste dalla legge.

Il pasto caldo deve arrivare alle sedi di consumo in condizioni sensoriali ottimali.

I contenitori termici devono essere in grado di mantenere il pasto caldo ad una temperatura maggiore o uguale a 65°C ed il pasto freddo ad una temperatura inferiore o uguale a 10°C. Dovrà essere sempre a disposizione nel Centro produzione pasti e presso i punti di distribuzione un termometro a sonda per la rilevazione della temperatura al cuore dell'alimento.

I contenitori gastronomici in acciaio inox dovranno essere ben lavati ed igienizzati da parte della Ditta. Sopra i contenitori deve essere apposta apposita etichetta indicante il nome del plesso scolastico di destinazione ed il numero delle porzioni da servire.

Preparazioni e derrate di tipo diverso saranno confezionate ciascuna in contenitori diversi per evitare possibili contaminazioni, dividendo nettamente gli alimenti che devono mantenere temperature elevate da quelli che devono essere consumati crudi o comunque freddi. Analogamente si provvederà al confezionamento in contenitori differenti, con caratteristiche analoghe a quelle sopra citate, delle diete speciali, in bianco e menù alternativi.

Il Comune di Bioglio si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione sia delle bacinelle inox che dei contenitori termici, qualora il tipo impiegato o l'usura non rendessero idonei tali contenitori alla distribuzione nelle sedi di consumo. Nel caso in cui nel corso della gestione tali contenitori dovessero risultare insufficienti nel numero, l'Impresa è obbligata a integrarli con contenitori della medesima tipologia e caratteristiche tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune .

I mezzi di trasporto devono essere idonei ed utilizzati esclusivamente per il trasporto di alimenti, rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile, ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/4/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari). Il vano di carico deve essere separato dal vano di guida.

E' fatto obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia e settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in modo tale che dai medesimi non derivi insudiciamento o contaminazione crociata da sostanze estranee agli alimenti trasportati.

Art. 20 - Orari di trasporto, modalità e orario di consegna dei pasti

La consegna dei pasti deve essere effettuata dal lunedì al venerdì, secondo gli orari concordati con i dirigenti scolastici, ed il responsabile comunale del servizio coinvolto.

Tali orari dovranno essere rispettati in modo tassativo. Nessun ritardo, a qualsiasi motivo dovuto, è ammesso. I pasti devono essere consegnati con un anticipo massimo di 15 minuti dall'orario previsto per la somministrazione.

La consegna dei pasti sarà effettuata tramite i mezzi di trasporto forniti dalla Ditta, che dovrà dimostrare la disponibilità d'uso di un parco di automezzi di trasporto sufficiente – anche nella eventualità di guasti ed incidenti - a garantire la consegna dei pasti presso le scuole che dovrà avvenire:

- fra le ore 11,30 e le ore 11,50 per la scuola dell'infanzia e sede comune
- fra le ore 12,00 e le ore 12,20 per la scuola primaria .

Nei plessi scolastici nei quali viene adottato un doppio turno di refezione, la Ditta dovrà effettuare una seconda consegna dei pasti, in modo da consentire il rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie per la conservazione degli alimenti ed in relazione al controllo dei punti critici previsti dal Piano di Autocontrollo delle mense, ai sensi del Reg.CE 852/04.

Infine si precisa che i suddetti orari potranno essere modificati previa comunicazione del Comune di Bioglio in relazione ad eventuali esigenze organizzative dell'utenza.

La Ditta resterà comunque responsabile del mantenimento di qualità, gusto, conservazione e rispondenza igienica delle pietanze in conseguenza del trasporto, oltre alla temperatura prevista dalla normativa vigente.

Art. 21 - Orari di distribuzione dei pasti

L'erogazione del servizio deve essere effettuata negli intervalli orari concordati con i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi coinvolti.

Si precisa il primo piatto deve essere distribuito a tutti gli utenti entro 15 minuti; mentre il secondo e il contorno devono essere distribuiti entro 20 minuti;

Gli orari di distribuzione possono subire delle modifiche in relazione all'organizzazione dell'attività didattica. Detti orari prefissati devono essere comunque scrupolosamente rispettati.

Art. 22 – Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione dei pasti

I pasti devono essere distribuiti da personale dell'Impresa nelle sedi di consumo. L'Impresa deve mettere a disposizione per il servizio proprio personale in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso. Il numero degli addetti in fase di distribuzione non dovrà mai superare il rapporto minimo di 1:40 utenti.

Il personale addetto alla distribuzione deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. indossare camice, copricapo e guanti monouso, che devono essere sempre puliti e decorosi;
 2. esibire il cartellino di riconoscimento;
 3. lavare accuratamente le mani e togliere anelli e gioielli in genere;
 4. areare i refettori prima di apparecchiare i tavoli;
 5. igienizzare i tavoli con appositi prodotti prima di apparecchiare;
 6. apparecchiare i tavoli, disponendo ordinatamente e accuratamente tovagliette e tovaglioli a perdere, piatti idonei, posate in acciaio inox, bicchieri capovolti;
 7. prima di iniziare il servizio, effettuare l'operazione di taratura che consiste nel valutare la quantità di cibo espressa in volume o peso, da distribuire ad ogni utente, facendo riferimento alle tabelle delle grammature a crudo;
 8. eseguire la distribuzione mediante idonei carrelli, sui quali vengono unicamente poste le vivande messe in distribuzione;
 9. procedere alla distribuzione solo dopo che tutti gli utenti abbiano preso posto a tavola ed iniziare dapprima a servire gli utenti con diete particolari, diverse dal menù base;
 10. distribuire il pane dopo la distribuzione del primo piatto;
 11. distribuire il secondo piatto solo dopo che gli utenti hanno terminato di consumare il primo piatto;
 12. aprire i contenitori termici solo nel momento in cui inizia la distribuzione onde evitare l'abbassamento della temperatura;
 13. utilizzare per la distribuzione utensili adeguati, esclusivamente in acciaio inox;
 14. eseguire la sparcchiatura con appositi carrelli esclusivamente adibiti allo scopo;
 15. provvedere, al termine del servizio, alla rigovernatura dei refettori (e degli spazi destinati a tale uso), alla loro pulizia, al lavaggio dei piatti e di quanto utilizzato;
- Si precisa che, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare la lavastoviglie, l'Impresa deve provvedere alla immediata fornitura di piatti e posate a perdere e provvedere all'immediato ripristino della macchina lavastoviglie.

Tutti i suddetti materiali devono essere forniti dall'Impresa senza alcun onere aggiuntivo per il Comune .

TITOLO IV - IGIENE DELLA PRODUZIONE

Art. 24 – Manuale di Autocontrollo Igienico

L'Impresa deve produrre e consegnare in copia al Comune di Bioglio il proprio Manuale di Autocontrollo Igienico che si impegna a rispettare presso il proprio Centro di produzione ed in ogni struttura di distribuzione e **consumo ai sensi del Reg.CE 852/04 e successive modificazioni così come le norme regionali in materia.**

La produzione deve rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti.

Il Manuale di Autocontrollo deve contenere le norme igieniche che l'Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale addetto; tale manuale deve essere conservato all'interno delle strutture distributive.

Ogni variazione e/o aggiornamento dello stesso deve essere fornito in copia al Comune. Ogni nuova procedura deve riportare la data e la firma del responsabile.

Art. 25 – Conservazione delle derrate

Le dispense, i magazzini ed i frigoriferi devono essere tenuti in perfetto stato igienico ed in buon ordine.

Gli imballi ed i contenitori degli alimenti deperibili e non deperibili non devono essere mai appoggiati a terra; i prodotti deperibili sfusi, sia freschi che secchi, non debbono essere a diretto contatto con l'aria sia nei magazzini che nei frigoriferi.

Gli alimenti se non completamente utilizzati, devono essere conservati in altri contenitori idonei ad uso alimentare, opportunamente sigillati ed etichettati, riportando la data di apertura e l'etichetta originale che ne assicuri la rintracciabilità.

I prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, farina, ecc. devono essere conservati in confezioni ben chiuse, riportanti l'etichettatura completa che ne garantisca la rintracciabilità.

I prodotti cotti refrigerati prima del consumo, devono essere conservati in apposito frigorifero ad una temperatura compresa tra 1° e 6° C.

Le dispense e i magazzini devono essere ben ventilati e ben illuminati.

Adeguata cartellonistica che indichi le corrette procedure igieniche di conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, deve essere affissa nel centro di produzione pasti, nei locali di porzionamento e nelle sedi di consumo. In particolare nell'antibagno dei servizi igienici a disposizione del personale dell'Impresa deve essere affisso un cartello che ricordi al personale di lavarsi le mani prima di riprendere il servizio.

Art. 26 – Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale ed essere eseguite secondo il Manuale aziendale di Autocontrollo Igienico, ai sensi del Reg. CE 852/04 e ogni successiva revisione così come le norme Regionali in materia.

Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:

- tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere cucinati, devono essere sottoposti a scongelamento in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e 4° C, ad eccezione dei prodotti che vengano cotti tal quali;
- la porzionatura delle carni crude deve essere effettuata nella stessa giornata in cui viene consumata;
- tutte le vivande devono essere di norma cotte in giornata;
- il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata in alternativa può essere impiegato un prodotto confezionato sottovuoto e recante il bollo D.O.P.;

- il lavaggio ed il taglio della verdura deve essere effettuato nelle ore immediatamente antecedenti al consumo;
- le operazioni di impanatura devono essere fatte nelle ore immediatamente antecedenti la cottura;
- le frittiture tradizionali per immersione in olio non devono essere effettuate;
- ogni cottura analoga alla frittura, deve essere realizzata in forni a termoconvezione (frittate, cotolette, polpette, ecc.);
- le porzionature di salumi e formaggi devono essere effettuate nelle ore immediatamente antecedenti la distribuzione;
- la carne trita deve essere macinata nella giornata di consumazione;
- i legumi secchi devono stare in ammollo per 24 ore con almeno 2 ricambi d'acqua;
- per la cottura devono essere impiegati solo pentolame in acciaio inox e non possono essere utilizzate pentole in alluminio;
- la preparazione dei piatti freddi deve avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso. La conservazione dei piatti freddi precedentemente al trasporto deve avvenire ad una temperatura compresa tra 1° e 10° C in conformità al Regolamento CE n. 852/04 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e D.P.G.R. 01/08/2006 n. 40/R;
- devono essere tassativamente evitati ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti di alimenti già cotti.

E' ammessa la preparazione di alcune derrate il giorno precedente il consumo purché dopo cottura vengano raffreddati con l'ausilio dell'abbattitore rapido di temperatura secondo le normative vigenti. Il refrigeratore di temperatura deve essere impiegato esclusivamente per i prodotti cotti.

E' tassativamente vietato raffreddare i prodotti cotti a temperatura ambiente, o sottoporli ad immersione in acqua.

Tutti gli alimenti deperibili, se non in fase di lavorazione, non devono stazionare a temperatura ambiente.

Art. 27 – Riciclo

E' vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati e avanzati.

TITOLO V - PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E CONSUMO

Art. 28 - Operazioni di pulizia, sanificazione e igiene delle strutture di distribuzione e di consumo

L'Impresa è tenuta ad effettuare giornalmente tutte le operazioni di pulizia, sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature ecc. conformemente a quanto indicato nel Piano di sanificazione predisposto dalla stessa e presentato in sede di offerta.

Le operazioni di pulizia da eseguire presso le sedi di consumo dei pasti consistono in sparcchiatura, lavaggio dei tavoli, pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione, pulizia degli arredi, capovolgimento delle sedie sui tavoli, pulizia e lavaggio dei pavimenti del refettorio, pulitura dei vetri interni ed esterni del locale refettorio, pulizia periodica dei caloriferi.

L'impresa è altresì tenuta ad effettuare le pulizie finali in occasione di interventi di manutenzione effettuati dal Comune nei centri di porzionatura e nei refettori.

E' a carico dell'Impresa l'acquisto dei prodotti necessari al funzionamento delle lavastoviglie ed alla pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.

Art. 29 - Modalità di utilizzo e conservazione dei detersivi.

Di tutti i prodotti di pulizia che l'Impresa intende utilizzare devono essere fornite le schede tecniche di sicurezza e le schede tecniche di utilizzo. I detersivi che saranno utilizzati per l'espletamento delle pulizie devono essere eco compatibili.

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni e/o sulle schede tecniche di utilizzo.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, provvisti della relativa etichetta.

Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

Durante le operazioni di distribuzione dei pasti è assolutamente vietato utilizzare detersivi, scope, strofinacci di qualsiasi genere e tipo. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari.

Art. 30 - Servizi igienici

I servizi igienici ad uso del personale addetto, dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dell'Impresa. Gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti. Nei servizi igienici destinati agli addetti devono essere impiegati sapone disinfettante ed asciugamani monouso.

Art. 31 - Interventi di disinfestazione e derattizzazione

L'Impresa deve effettuare presso il centro di produzione pasti un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all'inizio del servizio e poi con cadenza semestrale.

Art. 32 – Rifiuti

Tutti i residui devono essere smaltiti come rifiuti.

I rifiuti solidi urbani, provenienti dalle sedi di consumo, dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti, all'interno di contenitori idonei muniti di coperchio con apertura a pedale e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, scatoloni o altro) deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori delle cucine, ma deve essere conferito direttamente negli appositi cassonetti collocati nell'apposito spazio, all'esterno dei centri di consumo.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti imputabili al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'Impresa.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a conferire agli organi preposti tutti gli olii ed i grassi animali residui di cottura a propria cura e spesa.

L'Impresa si impegna al rispetto della normativa vigente in tema di raccolta differenziata e delle relative disposizioni impartite di volta in volta dal Comune di Bioglio.

TITOLO VI - CONTROLLI DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE E DEL SERVIZIO

Art. 33 – Effetto obbligatorio del contratto

L'Impresa è impegnata a svolgere i servizi appaltati in stretta e inderogabile conformità ai contenuti del presente capitolato.

L'Impresa è vincolata a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo definite dal Comune di Bioglio, poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile scelta.

L'Impresa è tenuta ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo e a porre in essere le indicazioni del Comune di Bioglio formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme.

Art. 34 – Controllo della Qualità

Il progetto di controllo della qualità del servizio che l'Impresa ha presentato in sede di gara, sarà vincolante per tutta la durata dell'appalto.

L'Impresa deve prevedere un piano annuale dei controlli analitici da inviare al Comune ed effettuare analisi batteriologiche e/o chimiche e/o fisiche e/o merceologiche, attestanti la qualità dei prodotti utilizzati.

Qualora il Comune rilevi non conformità del prodotto, l'Impresa deve effettuare controanalisi e monitoraggio analitico del prodotto/processo e trasmetterne documentazione al Comune di Bioglio.

L'Impresa, in caso di sostituzione di marchio dei prodotti, deve inviare relativa attestazione analitica e scheda tecnica del prodotto, prima della sostituzione stessa.

L'Impresa è tenuta a informare con immediatezza il Comune di Bioglio di eventuali visite ispettive dell'Autorità Sanitaria (ASL, NAS) e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa effettuati.

L'Impresa è obbligata a fornire con immediatezza al Comune ogni segnalazione di non conformità.

Art. 35 – Diritto di controllo del Comune

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, senza limitazioni di orario e con le modalità che riterrà opportune, controlli con propri incaricati per verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, in aderenza a quanto previsto dal progetto offerto e a quanto disposto dal Manuale di Autocontrollo Igienico (HACCP) dell'Impresa stessa.

L'Impresa deve conservare, presso il centro di produzione pasti, in originale e/o in fotocopia, le bolle di consegna delle derrate alimentari da esibire su richiesta del personale addetto ai controlli. Tali controlli vanno effettuati con l'obiettivo comune di migliorare la qualità complessiva del servizio di ristorazione scolastica.

ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO IGIENICO – SANITARIO

Gli organismi preposti al controllo igienico - sanitario della qualità del servizio e dell'accettabilità del pasto sono:

- i componenti dei servizi di Igiene dell'A.S.L. territoriale;
- il personale incaricato dal Comune di Bioglio;
- i rappresentanti della Commissione Mensa Comunale.

Art. 36 – Conformità degli alimenti e controlli

L'Impresa si impegna a verificare che tutti gli alimenti forniti e distribuiti ai commensali siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesche e delle materie prime da impiegare, nonché tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità.

Tutte le forniture sono soggette a controlli che possono essere eseguiti anche presso la ditta fornitrice.

L'Impresa è tenuta a sostituire immediatamente quelle forniture che risultassero difettose, avariate o comunque non conformi.

Il Comune, al fine di verificare le rispondenze degli alimenti a quanto previsto nel presente capitolato, si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno, controlli:

- di tipo qualitativo anche mediante prelevamenti degli alimenti stessi e analisi da effettuare presso i laboratori di propria fiducia o tramite propri incaricati. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie all'effettuazione dell'analisi e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla può essere richiesto al Comune per le quantità di campioni prelevati;
- di tipo quantitativo mediante controlli nei punti di distribuzione.

Nel caso in cui gli accertamenti dovessero rilevare una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate, l'Impresa è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Comune per le analisi e il ripristino immediato della conformità o il pagamento delle penalità previste nel capitolato determinate in relazione alla gravità delle inadempienze.

Il Comune si riserva inoltre, anche a mezzo di altri organismi di controllo e apposite Commissioni, di effettuare verifiche sull'esecuzione del servizio per la corrispondenza dei pasti serviti alle tabelle dietetiche ed alle caratteristiche merceologiche.

Art. 37 – Commissione Mensa comunale

La Commissione Mensa, può effettuare visite e controlli in qualsiasi momento, senza preavviso presso il centro di produzione pasti e le sedi di consumo dei pasti.

L'Impresa provvede a fornire ai visitatori autorizzati idoneo vestiario (camicie e copricapo monouso) da indossare durante la visita.

E' fatto obbligo all'Impresa, nella persona del Direttore del servizio, o suo delegato, di partecipare alle riunioni della Commissione Mensa per discutere sull'andamento del servizio stesso.

Art. 38 – Blocco dei prodotti alimentari

I controlli effettuati dal Comune di Bioglio potranno dar luogo al "blocco dei prodotti alimentari".

In tal caso, i tecnici incaricati dal Comune provvederanno a far custodire i prodotti interessati in un magazzino o in frigorifero o in celle frigorifere (se deperibili) e a far apporre un cartello con la scritta "Prodotto non conforme: in attesa di accertamento, da non utilizzare".

Il Comune provvederà a far accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e a darne tempestiva comunicazione all'Impresa; qualora i referti comprovassero contaminazione chimica, fisica, batteriologica, le spese sostenute per l'analisi verranno addebitate all'Impresa, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penalità.

L'Impresa deve disporre propri controlli analitici del prodotto ritenuto non conforme e trasmettere al Comune i relativi rapporti di prova.

In caso di non conformità accertata del prodotto, l'Impresa deve presentare al Comune la documentazione comprovante lo scarico dello stesso e le procedure relative alle azioni correttive intraprese.

Art. 39 – Conservazione campione pasto

Al fine di consentire indagini analitiche e di individuare più celermente le cause di tossinfezione alimentare, l'Impresa dovrà prelevare 150 gr. di ogni tipo di alimento prodotto e somministrato giornalmente, sia cotto che crudo, riporlo in sacchetti sterili, mantenerlo refrigerato a temperatura compresa tra 0° e 6°C per le 72 ore successive dal momento della preparazione in contenitori ermeticamente chiusi, riportanti un'etichetta con le seguenti indicazioni: ora, giorno dell'inizio della conservazione e denominazione del prodotto.

TITOLO VII – PERSONALE

Art. 40 – Organico

L'Impresa deve assicurare il servizio con proprio personale, sia per la preparazione, la distribuzione e il trasporto dei pasti che per la pulizia degli ambienti. L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità del servizio tenendo conto di tutto quanto previsto dal presente capitolato d'appalto.

L'Impresa deve individuare e comunicare al Comune di Bioglio, prima dell'avvio del servizio, il nome del responsabile dello stesso, nonché le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione del servizio.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere almeno quello dichiarato dall'Impresa in fase di offerta, in ogni sede di lavoro, sia come numero, mansioni, livello, monte-ore e orario di lavoro, con indicazione della produttività prevista per ciascun addetto che risulterà esplicitata in tabelle che saranno allegate all'offerta.

L'Impresa deve, in ogni caso, mettere a disposizione per il servizio, proprio personale in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso. In caso contrario il Comune di Bioglio potrà ordinare il potenziamento del numero degli addetti alla distribuzione.

L'Impresa deve tenere un foglio firma giornaliero e mensile del personale addetto ad ogni sede di ristorazione, completo dei nominativi ed orari dei dipendenti da esibire in caso di controllo da parte del personale incaricato dal Comune.

L'organico del personale sarà costituito da:

a) **n° 1 Direttore**, responsabile di tutto il servizio, con funzione di direzione e coordinamento del personale e di supervisione di tutte le attività connesse al servizio ristorazione.

Il Direttore sarà diretto interlocutore del Comune di Bioglio per tutto quanto concerne il servizio e dovrà essere sempre reperibile.

b) **n° 1 Dietista** con mansioni di collaborazione e consulenze nutrizionali, elaborazione dei menù, gestione incontri di educazione alimentare.

c) **n° 1 Cuoco full-time** che coordinerà le produzioni del primo piatto, secondo e contorno; il cuoco dovrà essere in possesso di diploma di scuola professionale del settore o in alternativa dovrà avere esperienza specifica e documentabile nel settore della ristorazione scolastica e nel pasto trasportato in legume fresco-caldo di almeno 5 anni; esso dovrà essere assunto con un livello contrattuale adeguato al ruolo definito.

d) **n° 1 aiuto cuoco full-time**, in possesso di diploma di scuola professionale del settore o in alternativa un'esperienza specifica documentabile di almeno di 5 anni nel settore ristorazione.

Anch'esso sarà addetto esclusivamente alla preparazione dei pasti e dovrà avere un livello contrattuale adeguato al ruolo.

e) **un numero** adeguato di addetti alla distribuzione dei pasti per i terminali di somministrazione che rispetti il rapporto di almeno 1h di lavoro per n° 15 pasti distribuiti e comunque n° 1 addetto ogni 40 utenti.

Art. 41 – Osservanza dei contratti collettivi

Nell'assunzione del personale l'Impresa dovrà privilegiare le persone impiegate dalla ditta appaltatrice precedente.

L'Impresa si obbliga ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse; indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando il Comune di Bioglio da ogni onere e responsabilità. L'Impresa appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Comune le ricevute mensili, sia degli stipendi pagati che dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali; l'inottemperanza a detti obblighi comporterà l'immediata segnalazione del Comune all'Ispettorato del lavoro.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune di Bioglio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto previsto nel precedente comma, l'Impresa non potrà opporre eccezioni al Comune di Bioglio né avrà titolo al risarcimento di danni.

Art. 42 - Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile.

Al Comune di Bioglio spetta altresì il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.

Art. 43 - Obblighi del personale

Il personale in servizio, che dovrà indossare una divisa fornita dall'Impresa, prescritta dalle norme vigenti in materia di igiene, dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge, ed in caso di contestazione sulla qualità dei pasti, non dovrà opporre rifiuti alle decisioni del Comune e/o dei suoi incaricati il controllo.

L'Impresa dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi con i commensali o fossero trascurati nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

Il Comune di Bioglio si riserva inoltre il diritto di chiedere all'Impresa la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti della ristorazione; in tale caso l'Impresa provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste del Comune, in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 44 – Igiene del Personale

Il personale impiegato deve avere adeguata professionalità, essere formato in materia di HACCP secondo quanto previsto dalle norme vigenti e lo standard della Regione Piemonte e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e deve scrupolosamente seguire le norme di igiene personale.

Art. 45 – Reintegro personale mancante

Tutto il personale deve essere costantemente presente nel numero prestabilito per ogni sede di lavoro; le eventuali assenze devono essere immediatamente reintegrate per mantenere giornalmente invariati gli indici di produttività dichiarati.

Nel caso di variazione del personale rispetto a quanto dichiarato in offerta, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate, a mezzo lettera o via telefax, al Comune di Bioglio per l'approvazione formale.

In mancanza di tale approvazione l'Impresa non può procedere ad alcuna variazione che modifichi l'offerta di gara.

Qualora il numero delle assenze del personale dovesse superare il 10% del monte ore giornaliero dell'organico standard dichiarato in offerta l'Impresa deve entro due giorni provvedere al reintegro del personale mancante.

Art. 46 – Direzione del servizio

La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile, il cui curriculum professionale sia già stato dichiarato in sede di offerta, con qualifica professionale superiore idonea a svolgere tale funzione ed avere professionalità ed esperienza almeno biennale nella posizione di Direttore di un servizio di ristorazione collettiva e scolastica in particolare.

Il Direttore dovrà mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti al controllo dell'andamento del servizio ed agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra l'Impresa e il Comune di Bioglio. In caso di assenza o impedimento del Direttore (ferie, malattia, ecc.), l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Direttore e darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Il Direttore sarà incaricato delle seguenti funzioni:

- dirigere e controllare la consegna e distribuzione dei pasti nelle sedi di consumo;
- coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- mantenere i rapporti con i Responsabili incaricati dal Comune di Bioglio;
- mantenere i necessari contatti con la Commissione Mensa Comunale, le autorità sanitarie ed altri eventuali addetti al controllo incaricati dal Comune ;
- dirigere e coordinare le eventuali attività di educazione alimentare.

Art. 47 – Vestiario

L'Impresa deve fornire al proprio personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e D.P.G.R. 01/08/2006 n. 40/R) da indossare durante le ore di servizio e dispositivi di protezione individuali previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni.

Devono essere previsti indumenti distinti per i processi di produzione, per la distribuzione e per il trasporto dei pasti e/o delle derrate, e per i lavori di pulizia e di sanificazione, in conformità a quanto disposto igiene (Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari) e D.P.G.R. 01/08/2006 n. 40/R.

Gli indumenti degli addetti alla produzione e distribuzione dei pasti devono essere di colore chiaro, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Impresa è tenuta inoltre a fornire mascherine e guanti monouso.

Art. 48 – Formazione

L'Impresa, deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune di Bioglio, così come previsto dalla specifica Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte in vigore.

A tali corsi potrà partecipare anche il Comune di Bioglio attraverso propri incaricati; a tale scopo l'Impresa informerà preventivamente gli uffici preposti circa il giorno, il luogo del seminario, il numero dei partecipanti ed il numero di ore previste.

Art. 49 – Responsabilità

L'Impresa si obbliga a sollevare il Comune di Bioglio da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese ed i danni che il Comune di Bioglio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'Impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Impresa è sempre responsabile, sia verso il Comune di Bioglio che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune di Bioglio a terzi.

Art. 50 – Rispetto delle normative vigenti

L'Impresa deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Comune.

L'Impresa deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre

malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell'Impresa.

L'Impresa dovrà comunque tenere indenne il Comune di Bioglio da ogni pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune Bioglio deve intendersi a tutti gli effetti estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

L'Impresa deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

TITOLO VIII – NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 51 – Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'Impresa deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso al Comune di Bioglio, il quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni.

Art. 52 – Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

L'Impresa deve predisporre e far affiggere a proprie spese, all'avvio del servizio, appositi cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei centri di distribuzione pasti e dei refettori secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 53 – Piano di evacuazione

L'Impresa che risulterà aggiudicataria, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti.

Copia di tali documenti deve essere tempestivamente trasmessa al Comune di Bioglio.

Ogni dipendente dell'Impresa dovrà conoscere il Piano di evacuazione del plesso scolastico presso il quale presta servizio.

Qualora all'interno del Piano di evacuazione fossero contenute indicazioni e compiti da assegnarsi al personale, questi ne dovranno prendere buona conoscenza e si dovranno attenere a quanto previsto.

Il Piano di evacuazione redatto dall'Impresa dovrà obbligatoriamente rapportarsi ed integrarsi con il piano di evacuazione delle strutture comunali dove viene espletato il servizio.

E' fatto obbligo a tutto il personale di partecipare alle prove di evacuazione fatte nei plessi scolastici.

TITOLO IX – LOCALI ATTREZZATURE E ARREDI

Art. 54 – Consegna all’Impresa di locali, macchinari, utensili e arredi

Il Comune di Bioglio concederà in uso all'appaltatore i centri di porzionatura presso le scuole dell'infanzia e della scuola primaria con i relativi ambienti accessori, nonché le attrezzature risultanti dagli inventari che saranno verificati all'atto della consegna. La concessione in uso è limitata alle necessità di funzionamento del servizio mensa scolastica, con espressa esclusione di ogni destinazione non preventivamente autorizzata. I locali e le attrezzature di cui sopra, verranno presi in consegna dall'Impresa appaltatrice all'inizio dell'appalto, nello stato di fatto e di funzionamento in cui si trovano, previa redazione di appositi verbali in contraddittorio tra le parti, e dovranno essere restituiti alla scadenza dello stesso in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso. I rischi di furto, perdite e danneggiamenti restano a totale carico dell'appaltatore. Il Comune di Bioglio resta sollevato da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni dei macchinari e delle attrezzature. Nei casi in cui si ravvisassero incurie ed imperizie da parte dell'Impresa, i danni verranno stimati ed addebitati all'Impresa stessa. L'Impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi, senza previa autorizzazione del Comune di Bioglio. L'Impresa sarà responsabile della custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i materiali in dotazione.

Art. 55 – Obblighi del Comune di e dell’Azienda Appaltatrice

➤ ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BIOGLIO

Il Comune per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato fornisce i locali, le attrezzature ed i macchinari già presenti negli stessi.

STRUTTURE E LOCALI:

- Centri di porzionatura e refettori dei plessi scolastici previsti in Capitolato;

IL COMUNE PROVVEDE INOLTRE:

1. interventi di manutenzione straordinaria alle strutture comunali;
2. interventi di manutenzione ordinaria dei centri di porzionatura e dei refettori delle scuole dell'infanzia e primarie;
3. smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
4. pagamento delle spese di consumo di acqua e per il riscaldamento per tutte le strutture ubicate nelle scuole dell'infanzia e primarie;
5. pagamento delle spese di illuminazione dei punti di distribuzione nelle scuole dell'infanzia e primarie.

➤ ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE:

AUTORIZZAZIONI

L'Impresa appaltatrice e aggiudicataria del contratto dovrà essere in possesso delle Autorizzazioni Sanitarie previste dalla normativa vigente e di tutte le prescritte autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, necessarie per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

Le necessarie autorizzazioni in questione saranno richieste dall'Impresa Appaltatrice, a sua cura e spese, e saranno intestate al Legale Rappresentante della stessa.

Una copia autenticata di tutta la documentazione sarà depositata presso gli uffici del Comune di Bioglio entro e non oltre 60 giorni dalla data d'affidamento dell'Appalto.

ONERI E SPESE

1. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei macchinari dei centri di porzionatura.

2. acquisto prodotti e pulizia ordinaria e straordinaria dei centri di porzionatura e dei refettori;
3. Promozione e agevolazione delle necessarie iniziative per l'ottenimento, in favore del Comune di Bioglio, dei benefici previsti dal Regolamento CE n. 2707/2000 e successive modificazioni, relativo alla concessione di aiuti comunitari per il latte ed i prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi delle scuole (Contributi A.R.T.E.A.), presentando nei tempi e nei modi dovuti, la documentazione richiesta.

Art. 56 – Accessi e verifica periodica dei locali

In qualunque momento, su richiesta del Comune di Bioglio ed in ogni occasione di rinnovi proroghe o scadenze, le parti provvedono alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che l'Impresa sopporterà alle eventuali mancanze e/o ai necessari ripristini entro i successivi 30 (trenta) giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, il Comune di Bioglio provvederà al reintegro del materiale e/o ai necessari ripristini, dandone comunicazione scritta all'Impresa e addebitando alla stessa un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale; tali importi verranno detratti dal deposito cauzionale e, se insufficiente, dalle residue fatture in pagamento.

Art. 57 – Riconsegna dei locali e degli utensili

Alla scadenza del contratto l'Impresa Appaltatrice si impegna a riconsegnare al Comune i locali con attrezzature ed arredi annessi, i quali devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli di cui all'inventario redatto dall'Impresa annualmente.

Tali beni devono essere consegnati al Comune di Bioglio in perfetto stato di pulizia, funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

L'Impresa è tenuta a redigere e a fornire al Comune di Bioglio un inventario finale di tutte le attrezzature e gli arredi esistenti nei refettori e nei centri di porzionatura, indicando lo stato di conservazione degli arredi e quello di funzionamento di ogni apparecchiatura.

Restano di proprietà del Comune di Bioglio tutte le attrezzature e gli arredi ulteriori che la ditta ha messo a disposizione per l'esecuzione del servizio, comprese le apparecchiature eventualmente sostituite a seguito di rottura.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, macchinari, arredi ed attrezzature, questi verranno stimati ed addebitati all'Impresa Appaltatrice.

Art. 58 – Divieto di variazione della destinazione d'uso

L'Impresa, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto, a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati.

TITOLO X – ONERI INERENTI AL SERVIZIO

Art. 59 - Stipulazione del contratto

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per l'importo e alla data che saranno comunicati dal Comune di Bioglio.

Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune di Bioglio.

Art. 60 - Recesso da parte del Comune

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile il Comune di Bioglio può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 61 – Cauzione definitiva

L'Impresa deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, del pagamento dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle eventuali spese che il Comune di Bioglio dovesse sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Impresa.

Resta salvo per il Comune di Bioglio l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Bioglio avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà prevedere il pagamento a favore del Comune di Bioglio sulla base della semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dalla stessa.

Il deposito cauzionale sarà vincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 62 – Assicurazione e garanzie

L'Impresa Appaltatrice si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge a causa dell'espletamento dei servizi richiesti dal presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a sottoscrivere presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di Legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la RCT e RCO, nella quale venga indicato che il Comune di Bioglio, proprietario delle strutture, deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

L'Impresa risponderà direttamente dei danni alle persone, compresi quelli derivanti dall'ingerimento da parte degli utenti di cibi contaminati, avariati, inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici, o danni alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'Impresa da parte delle società assicuratrici.

Il Comune di Bioglio è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, al personale docente e non docente durante l'esecuzione del servizio.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, avvelenamenti e ogni altro danno subiti dai fruitori del servizio di ristorazione conseguente alla somministrazione dei pasti. La polizza deve prevedere la copertura dei

danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto e per danni di qualsiasi titolo causati dall'Impresa Appaltatrice.

Inoltre, dovranno essere compresi i danni occorsi e accaduti a causa e in occasione dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 100.000,00 (Euro centomila) per sinistro per ogni anno assicurativo.

Copia delle polizze deve essere consegnata all'Ufficio di competenza del Comune di Bioglio, prima della firma del contratto.

La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Il Comune di Bioglio è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che potrebbe accadere al personale dell'impresa durante l'esecuzione del servizio convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 63 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto all'Impresa Appaltatrice di cedere, subappaltare, totalmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causate al Comune di Bioglio con la conseguente avocazione della cauzione.

Art. 64- Sciopero e/o interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale dipendente dell'Impresa, il Comune di Bioglio deve essere avvisato 5 giorni prima dell'evento.

In caso di sciopero di parte del personale dell'Impresa potranno essere concordate con il Comune di Bioglio in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti freddi alternativi di uguale valore economico, la cui composizione sarà concordata con l'ufficio competente.

L'impresa dovrà altresì garantire le derrate per confezionare un pasto freddo alternativo nel caso in cui sia impossibile cucinare per: assemblee del personale, guasti alle attrezzature, ecc.

In ogni caso la variazione dovrà essere concordata in tempo utile con il Responsabile del Servizio competente e comunicata tempestivamente per iscritto.

In caso di interruzione totale dell'attività scolastica l'Impresa verrà avvisata con un anticipo di almeno 20 ore e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla Ditta stessa.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio il Comune di Bioglio o e/o l'Impresa appaltatrice dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Art. 65 – Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'Impresa.

TITOLO XI – PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PASTI

Art. 66 - Prezzo del pasto

Il prezzo unitario del pasto è quello risultante dagli atti di gara. Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel prezzo del pasto s'intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Art. 67 – Liquidazione

Al termine d'ogni mese l'Impresa presenterà la relativa fattura riportante il numero dei pasti effettivamente erogati e un allegato schema riepilogativo degli ordini giornalieri.

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa, avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile competente.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Bioglio potrà rivalersi, mediante incameramento della cauzione o, in subordine, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra, per ottenere:

- la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa;
- il rimborso di spese;
- il pagamento di penalità;

Il pagamento dei ogni mese di gestione di ciascun anno scolastico, sarà emesso in presenza del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, per l'ultimo anno, anche in presenza del verbale di riconsegna del materiale d'uso compreso nell'inventario di consegna.

Sono inoltre richiesti i documenti relativi alla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 68 – Revisione prezzi

Il prezzo del pasto potrà essere revisionato, su richiesta della Ditta, sulla base dei prezzi rilevati ed elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT indice F.O.I.) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a decorrere dal terzo anno successivo all'aggiudicazione, sulla base dell'Indice Istat dell'anno precedente.

TITOLO XII – PENALITA'

Art. 69 – Rilievi e procedimento di applicazione delle Penalità

I rilievi inerenti alle non conformità del servizio sono contestati tempestivamente all'Impresa, verbalmente o per via telefonica e successivamente confermati per iscritto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione.

Trascorso tale termine o qualora le contro deduzioni della Ditta Appaltatrice non siano ritenute valide il Comune di Bioglio procederà, all'applicazione delle sanzioni previste.

A seguito dei controlli da parte del personale autorizzato o degli organismi istituzionali legittimati, nel caso si riscontrino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune di Bioglio procederà all'applicazione delle penali secondo i parametri della tabella riportata:

PENALITA' PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

	PENALI IN €	TIPOLOGIA INADEMPIENZE CONTRATTUALI
A	2.000,00	Ogni qualvolta viene negato l'accesso agli autorizzati ad eseguire i controlli di conformità.
B	1.500,00	Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero e nelle diete speciali, ove non autorizzato.
C	1.000,00	Per mancato rispetto delle grammature verificate su 5 (cinque) pesate della stessa preparazione accertato dalla ASL o dall'incaricato dell'Azienda Comunale.
D	1.500,00	Per mancata conservazione del Pasto Test giornaliero.
E	500,00	In caso di ritardo non giustificato della somministrazione dei pasti oltre i 15 (quindici) minuti.
F	250,00	Per ogni pasto in meno (comprese le diete) non consegnato, rispetto al numero dei pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico.
G	2.500,00	Gravi irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario nella preparazione e distribuzione dei pasti
H	1.500,00	Per carenze igieniche delle cucine, dei refettori e degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti.
I	750,00	Per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto in magazzino o nei frigoriferi, su verifica del personale preposto al controllo.
L	1.500,00	Per assenza superiore a 3 (tre) giorni del Direttore del servizio senza intervenuta sostituzione
M	1.500,00	Per ogni unità lavorativa mancante rispetto all'offerta presentata
N	750,00	Per mancata presenza dei documenti previsti dal capitolato (bolle di consegna, elenco attrezzature, ecc.)
O	750,00	Per mancata consegna entro 30 gg. dall'inizio del servizio dell'elenco nominativo del personale, completo di qualifica ed orario
P	1.000,00	Per ciascuna infrazione verificata relativamente all'adozione ed al rispetto del piano di manutenzione, nonché per la mancata esecuzione dei necessari interventi previsti nel presente capitolato.
Q	1.500,00	Per mancata somministrazione dei prodotti (DOP, biologici, IGP, ecc.)
R	1.500,00	Per difformità non autorizzate dei prodotti somministrati rispetto all'elenco delle marche fornite.
S	1.500,00	Per mancata presentazione della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali.

Per i casi non specificatamente previsti nella suddetta tabella l'importo della penale sarà determinato e comparato alla violazione più assimilabile.

Qualora la Ditta Appaltatrice sia stata sanzionata complessivamente per 3 volte, le ulteriori sanzioni, fino alla sesta, saranno comminate raddoppiando l'importo della penalità.

Dalla settima alla nona l'importo della penalità sarà triplicato.

La decima penalità sarà comminata triplicandone l'importo maggiorato di Euro 5.000,00 (euro cinquemila).

L'applicazione delle penalità è di competenza del Comune di Bioglio attraverso il Responsabile del Contratto.

Si procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

Per gravi irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario e che possono arrecare un danno al Comune di Bioglio si applicheranno le seguenti penalità:

1. alla prima segnalazione si applicherà una trattenuta pari al 10% del prezzo unitario del pasto, moltiplicato per il numero dei pasti che avrebbero dovuto essere erogati dal centro di produzione pasti in quel dato giorno.

2. alla seconda segnalazione una trattenuta (calcolata secondo i criteri citati al punto 1 del presente articolo) pari al 20%

TITOLO XIII – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Art. 70 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Impresa;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Impresa;
- c) abbandono del servizio salvo che ciò non sia stato determinato da forza maggiore;
- d) dopo contestazioni di inadempienze contrattuali, senza che le relative contro deduzioni vengano ritenute soddisfacenti dal Comune di Bioglio;
- e) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Impresa, anche a seguito di diffide del Comune di Bioglio.;
- f) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
- g) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ai sensi del Reg CE 852/04;
- h) errata somministrazione di una dieta speciale con grave danno per l'utenza;
- i) gravi disservizi nella consegna dei pasti da parte dell'Impresa;
- j) 1 (uno) episodio accertato di intossicazione o tossinfezione alimentare;
- k) impiego di personale non dipendente dall'Impresa e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- l) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Impresa o dal personale adibito al servizio;
- m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) assenza o irreperibilità del responsabile mensa per più di tre volte in un mese;
- o) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione di contratti collettivi nazionali o territoriali;
- p) gravi danni prodotti a macchinari e attrezzature di proprietà del Comune di Bioglio;
- q) destinazione dei locali per uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Bioglio in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di Bioglio, di risarcimento per danni subiti.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune di Bioglio avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Impresa con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune di Bioglio potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

La risoluzione del contratto per colpa, inoltre, comporta l'esclusione della Ditta Appaltatrice alla partecipazione di successive gare per la ristorazione indette dal Comune di Bioglio.

Art. 71 – Disdetta del contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Impresa intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di Bioglio si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

TITOLO XIV – CONTROVERSIE

Art. 72 – Foro competente

Il Foro di Biella è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'assunzione e dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

TITOLO XV – NORME FINALI

Art. 73 – Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1

MATERIE PRIME

Indicazione tecniche relative a specifiche materie prime

Dato per acquisito che la rispondenza a quanto stabilito dalla legge costituisce un requisito imprescindibile, vengono di seguito esposte, per i principali prodotti, alcune indicazioni in merito all'orientamento nelle scelte, in relazione a peculiari elementi di criticità e caratteristiche di interesse significativo.

Per quanto riguarda le indicazioni relative alle caratteristiche delle materie prime fornite, queste devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 27/1/92 n° 109, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari, aggiornato con modifiche dal D.Lgs. 25/02/00 n°68; tali indicazioni devono essere riportate in etichetta nel caso di prodotti confezionati, e sui documenti di accompagnamento nel caso di prodotti sfusi.

Categorie merceologiche

Le caratteristiche chimico-fisiche che definiscono la categoria merceologica delle materie prime sono quelle individuate dai Servizi dell'A.S.L. per tutelare la salubrità, il valore nutritivo, l'accettabilità del pasto nel rispetto della legge vigente in materia. Le caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore, consistenza) assumono particolare rilevanza per la definizione del grado di qualità e di freschezza. Nell'ottica di un progressivo sviluppo dei requisiti di palatabilità del piatto, il gestore dettaglierà le eventuali caratteristiche aggiuntive ad integrazione degli indicatori di qualità definiti dalla griglia merceologica di base.

Procedure di gestione

A validazione dei requisiti merceologici, sono definite e specificate le regole procedurali di gestione delle materie prime, nonché i protocolli operativi atti a sistematizzare le pratiche di assicurazione e controllo della qualità in tutte le fasi del servizio:

- L'approvvigionamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato presso fornitori selezionati, in base a criteri oggettivi, che ne garantiscano l'affidabilità sia in termini di costanza del rapporto costo-qualità dei prodotti offerti che di capacità di far fronte agli impegni assunti;
- Le merci dovranno essere mantenute in confezione originale integra fino al momento dell'utilizzo presso i laboratori di produzione;
- E' assolutamente vietato congelare pane ed alimenti già scongelati.
- E' obbligatorio escludere dal ciclo produttivo le derrate per cui, al momento della preparazione e somministrazione, sia superato il termine minimo di conservazione o data di scadenza;
- L'approvvigionamento delle materie prime dovrà effettuarsi in tempi e modi razionalizzati evitando lo stoccaggio di materie non utilizzate entro un mese. Nel rifornimento delle derrate non deperibili si eviteranno stoccaggi prolungati delle merci. Per i prodotti deperibili si dovranno organizzare le forniture in modo da garantire il mantenimento dei requisiti di freschezza fino al consumo.
- Alla ripresa del servizio all'inizio di ogni anno scolastico le forniture di tutte le derrate impiegate, deperibili e non, dovranno appartenere a lotti corrispondenti a ordinativi nuovi fatti dal gestore. Non sono ammesse materie prime stoccate da oltre 30 giorni in celle frigorifere e magazzini.

- Calendarizzazione degli acquisti. Dovrà essere stabilita in funzione di un ben definito intervallo di vita residua garantita contrattualmente: la percentuale di vita garantita al momento dell'acquisto rappresenta un indice specifico per ogni lotto, anche in relazione alle condizioni ambientali e strutturali delle sedi di stoccaggio e conservazione.
- Deve essere messo a disposizione degli organi di controllo un ricettario, dove siano descritti nel dettaglio gli ingredienti utilizzati per preparare le ricette previste dal menù in vigore. Tale ricettario conterrà anche le indicazioni circa i pesi a crudo dell'ingrediente principale di ciascuna ricetta.
- Gli strumenti utilizzati (bilance e termometri) per verificare la corrispondenza delle preparazioni alimentari distribuite con quanto prevede il presente capitolato, e/o le norme igieniche da seguire, saranno sottoposti a taratura periodica.
- Standardizzazione delle dimensioni delle confezioni in funzione della deperibilità del prodotto ed in proporzione alle esigenze e tempi di consumo. Si dovrà optare per pezzature commerciali il cui contenuto soddisfi le necessità giornaliera senza avanzi di parte del prodotto sfuso.

Pane

Conforme alla Legge 580/67 e D.P.R. 502 del 30.11.1998 preparato giornalmente secondo buona tecnica di lavorazione, dovrà essere, di pezzatura adeguata (50/60 gr.), di giusta salatura, di lievitazione perfetta e buona cottura eseguita a decorso regolare, in modo che si presenti in mollica appena asciutta. Dovrà inoltre essere fresco di giornata, non caldo, scevro da cattivi odori (E' fatto divieto all'uso di pane riscaldato, surgelato o non completamente cotto). Il pane dovrà essere prodotto con farina di grano tenero per panificazione avente caratteristiche del tipo "0" e "00".

Il Comune di Bioglio può chiedere di variare periodicamente la tipologia del pane proposto al fine di migliorare la qualità sensoriale del pasto, senza che ciò comporti alcuna spesa aggiuntiva.

Il trasporto dovrà avvenire in contenitori di materiale dichiarato per alimenti, lavabile e con adeguata ed igienica copertura. Per nessun motivo deve essere stoccato, anche solo temporaneamente, direttamente al suolo, ma sempre sollevato da questo, sia nel centro di cottura che presso i terminali di distribuzione.

Il pane non dovrà contenere additivi, conservanti, antiossidanti o altro non consentito dalle legge. All'analisi organolettica il pane deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche: crosta croccante - mollica morbida non collosa - alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta che si sbriciola leggermente ma resta ben aderente alla mollica - il gusto e aroma non devono presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra, odore di rancido, di forma cruda.

Pane grattugiato

Deve essere il prodotto della triturazione meccanica di pane avente le caratteristiche del tipo "0" e "00". Deve essere consegnato in confezioni sigillate, oppure in sacchetti di carta, o altro materiale originale destinato al contatto con alimenti, ermeticamente chiusi in modo che il prodotto sia protetto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.

Pasta

La pasta da somministrare è quella denominata "di semola di grano duro", o "pasta secca all'uovo". Dovrà presentare requisiti di conformità alla Legge n°580/67 e D.P.R. n. 187 del 09.02.2001, in confezioni originali. E' richiesta la fornitura di una vasta gamma di forme di pasta per garantire un'alternanza quotidiana, che dovrà presentare alla consegna una distanza minima di 18 mesi dal termine minimo di conservazione (TMC). Le confezioni devono presentarsi intatte e pulite esenti da alterazioni dell'odore. La pasta deve essere in confezioni integre, di pezzatura proporzionata alla

quantità utilizzata nella preparazione dei singoli pasti. La pasta di semola di grano duro deve essere consegnata essiccata ed in perfetto stato di conservazione, priva di odori e sapori anomali, esente da parassiti, non fratturata; sulle confezioni sigillate devono essere riportate tutte le informazioni previste dal D.P.R. 18 maggio 1982 n° 322 e successive modificazioni e integrazioni, e in modo ben visibile la data di scadenza del prodotto. Una volta bollita per 20 minuti in acqua non deve presentare rottura o cambiamento di forma, non deve risultare collosa, non deve cedere amido all'acqua che deve restare chiara e limpida il più possibile. Al momento della distribuzione deve avere consistenza elastica e non molliccia. La pasta deve essere conservata in luogo fresco e asciutto. I formati di pasta integrale devono presentare etichettatura a marchio convalidante il metodo biologico praticato sui prodotti agricoli.

Nella formazione dell'impasto non possono essere impiegate farine scadenti o avariate, né farine di altri cereali.

La pasta all'uovo dovrà essere prodotta con semola di grano duro e uova (200 gr./KG. di semola). La pasta deve rispondere ai requisiti di composizione previsti dalla Legge, deve essere microbiologicamente idonea e mantenuta a temperatura non superiore a 4° C con una tolleranza di 2° C, come da D.P.R. n. 187 del 09.02.2001.

Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare:

- il peso netto
- il tipo di pasta
- la ditta produttrice
- il luogo di produzione
- termine minimo di conservazione o data di scadenza.

Paste ripiene

Di preferenza, le paste ripiene dovranno contenere ripieni di verdura e latticini, freschi o in confezioni originali sottovuoto o atmosfera protettiva (D.P.C.M. n° 311/97 e D.P.R. 187 del 09.02.2001). I prodotti devono essere esenti da additivi, coloranti e conservanti.

Gli ingredienti impiegati nella produzione devono essere chiaramente indicati nelle forme di legge. Alla consegna devono avere un intervallo minimo di scadenza di 15 giorni. Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto sfuso.

Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare:

- il peso netto
- il tipo di pasta
- la ditta produttrice
- il luogo di produzione
- la data di scadenza.

Pasta lievitata

La pasta lievitata per la preparazione di pizza. La pasta lievitata deve essere preparata con farina di tipo "0" e/o "00" acqua, sale olio extra vergine di oliva, lievito di birra.

Data la particolare tecnologia di produzione si può ricorrere a pasta lievitata semicotta. Deve essere consegnata a cura del fornitore dietro specifico ordine. La modalità di produzione, confezionamento e di distribuzione devono essere tali da garantire un'adeguata igiene del prodotto sino al consumo. Deve essere preparata da non più di 12 ore al momento della consegna e va utilizzata entro 12 ore dal ricevimento.

Riso

Il riso dovrà essere conforme ai requisiti prescritti dalla Legge n° 325 del 18/03/58 e s.m. "Disciplina del commercio interno del riso".

Il riso parboiled è particolarmente indicato nelle preparazioni convenzionali ed è da preferirsi al riso completamente raffinato. Il prodotto dovrà essere mantenuto in confezioni originali conformi alla vigente normativa e conservato in luogo idoneo, fresco ed asciutto. Deve essere di fresca lavorazione e provenire dall'ultimo raccolto, sano, ben secco, immune da parassiti, privo di corpi estranei e di impurezze varie. Al momento della somministrazione i grani dovranno presentarsi cotti uniformemente, staccati tra di loro, non incollati o spappolati. Dovrà presentare alla consegna una distanza minima di 12 mesi dal T.M.C.

Le confezioni devono essere sigillate, riportare le dichiarazioni riguardanti il peso netto, la ditta produttrice, e confezionatrice, il termine minimo di conservazione, e tutte le altre dichiarazioni previste per legge.

Gnocchi preconfezionati

Gli gnocchi devono essere privi di corpi estranei e/o impuri ed essere esenti da antiossidanti e conservanti in genere.

Gli gnocchi, dopo la cottura, devono presentarsi di consistenza idonea con assenza di retrogusti acidi od amari.

Le confezioni dei prodotti devono inoltre avere caratteristiche idonee ad assicurare - durante i cicli di preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione - la protezione delle proprietà organolettiche dei prodotti e le caratteristiche qualitative degli stessi che devono risultare immuni da qualsiasi contaminazione.

Gli gnocchi di patate, di semolino dovranno essere in confezioni originali sottovuoto o in atmosfera protettiva (DPCM n° 311/97), da conservarsi in frigorifero. Alla consegna devono avere un intervallo minimo dalla scadenza di 15 giorni. Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto sfuso.

Orzo perlato

L'orzo in grani deve avere granella uniforme, integra e pulita; non deve presentare semi e sostanze estranee, muffe e attacchi da parassiti animali. I granelli devono essere arrotondati, di colore bianco-giallo paglierino. Le confezioni devono avere un minimo di conservabilità di 12 mesi dal T.M.C.

Deve rispondere ai requisiti di legge, n° 580/67 e s.m.i. su lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati e paste alimentari.

Farina

La farina dovrà essere di grano tenero di tipo "0" o "00", rispondente ai requisiti di legge n° 580/67 e D.P.R. n. 187 del 09.02.2001. Deve presentare alla data di consegna un intervallo minimo di almeno sei mesi dalla data di scadenza. Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto sfuso.

La farina non deve contenere imbiancamenti non consentiti dalla Legge. Le confezioni devono essere sigillate, senza difetti o rotture. Devono riportare tutte le dichiarazioni riguardanti il tipo di farina, il peso netto, il nome e il luogo di produzione e la data della durata di conservazione. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti e da muffe.

Farina di mais

Bramata per polenta, ben secca, di colore giallo intenso con assenza di retrogusti anormali e di punti bruni o verdastri, esente da ammuffimento o altre alterazioni, deve essere priva di corpi estranei e/o impuri ed essere esente da antiossidanti, conservanti ed emulsionanti di qualsiasi genere.

La polenta deve essere preparata in loco. Deve presentare alla data della consegna un intervallo minimo di almeno sei mesi dalla data della scadenza. Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto.

Le farine impiegate per la preparazione della polenta di mais, devono avere tutti i requisiti e le caratteristiche organolettiche di salubrità e di genuinità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Carni

Le carni bovine e suine fresche refrigerate, confezionate sottovuoto, dovranno presentare i requisiti di conformità al D.Lgs. 286/94 e s.m.

L'etichettatura deve essere conforme alla normativa vigente (Reg. CE n° 1760/2000 e Reg. CE 1825/2000 così come modificati dal Reg. CE 275/2007 – Reg. CE 361/2008, che ha abrogato il Reg. CE 700/2007 ripreso dal Reg. CE 1234/2007, integrato dal Reg. CE 566/2008). Le carni bovine dovranno provenire da vitello, vitellone e bovino adulto di prima qualità. Non sono accettate carni dichiarate di vacca o di toro o che ne presentino le caratteristiche di colore o di consistenza. I tagli dovranno provenire da classi di conformazione U (ottima = profili convessi, sviluppo muscolare abbondante), con stato di ingrassamento n° 2 (S carso = sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti) secondo le griglie CEE.

- **Carni di VITELLONE - BOVINO ADULTO - di 1° qualità**

Caratteristiche Generali:

- deve essere specificata la provenienza;
- deve essere macellata di fresco;
- deve presentare colore rosso chiaro, consistenza pastosa, grana fine e tessitura compatta per scarso connettivo, grasso bianco avorio e consistenza compatta, sapidità e tenerezza.

- **Carni di VITELLO**

Caratteristiche Generali:

- deve essere specificata la provenienza;
- deve essere macellata di fresco;
- la carne deve essere di colore da rosa lattescente a bianco rosato, consistenza del tessuto muscolare soda, grana molto fine, tessitura compatta per scarso connettivo, tessuto adiposo distribuito uniformemente di colore bianco e consistenza dura, sapidità e tenerezza;
- Non deve avere subito azione di sostanze estrogene.

- **Carne TRITA - vitellone o vitello**

Deve possedere i seguenti requisiti (D.P.R. 309/98 e s. m.):

- Avere buone caratteristiche microbiologiche;
- Non essere trattata con conservanti o sostanze atte a mantenere il colore non consentite dalla legge;
- Contenere una quantità di grasso inferiore al 20%;
- Dovrà essere garantita la preparazione in giornata e all'interno del Centro di cottura locale;
- Deve essere conservata in recipienti igienici chiusi che possiedano i requisiti previsti dalla legge;
- Essere mantenuta in cella a temperatura tra 0° e 4° C;
- Non è ammessa la presenza di visceri.

- **Carni SUINE**

Caratteristiche Generali

- **Le carni devono essere completamente disossate, confezionate sottovuoto, recanti il bollo sanitario come previsto dal D.Lgs 286/94;**
- Le lonze devono essere ottenute dall'isolamento del muscolo lunghissimo del dorso, privo di grasso e di ogni altro elemento muscolare;
- Le carni suine dovranno presentare colorito rosso, grasso di consistenza pastosa e di assetto bianco lucido con superficie di taglio asciutta.

Le carni non dovranno presentare segni di alterazione, non dovranno presentare punti di irrancidimento.

Per il trasporto, la documentazione di scorta e la conservazione valgono le stesse norme previste per le carni bovine.

Tutti i singoli tagli di carne fresca dovranno essere confezionati in sacchetti sottovuoto ed etichettati nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale che la temperatura al cuore dei tagli di carne non salga mai sopra i 7°C. Per tutti i tipi di carne il documento commerciale di accompagnamento dovrà riportare tutte le notizie previste delle norme vigenti. I requisiti delle pezzature e le conformazioni, dovranno comunque essere certificati ad ogni consegna.

- **Carni AVICUNICOLE (D.P.R. 495/97 e s.m.)**

POLLI

Caratteristiche Generali:

- Devono provenire da allevamenti nazionali ed essere allevati a terra;
- Non devono avere subito azione di sostanze estrogene;
- Devono presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche;
- Devono essere novelli, maturi, di primissima scelta e sviscerati;
- Non devono presentare ecchimosi, colorazioni anomale, tagli o lacerazioni;

- La pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro omogeneo, senza penne o spuntoni, né piume;
- Il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito;
- Le carni devono essere completamente dissanguate, di colore bianco rosato uniforme, di consistenza soda, ben aderente all'osso, senza essudatura e trasudato.
- E' consentito l'approvvigionamento di petto di pollo surgelato, a titolo di scorta, per un quantitativo non superiore al 5% del numero di pasti medio giornaliero.
- L'etichettatura sarà conforme al DPR 495/97 e s. m. e a quanto previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 26/8/05 e del 22/10/05.

TACCHINO

Caratteristiche Generali:

- Devono provenire da allevamenti nazionali (nati, allevati e macellato in Italia);
- Tacchino maschio di età compresa tra le 14 settimane e gli 8 mesi;
- Non deve essere trattato con antibiotici;
- Deve presentare carni morbidissime, a grana sottile, colore rosa pallido, pelle leggera facilmente lacerabile, cartilagine sternale molto flessibile;
- L'animale deve essere stato allevato a terra.
- L'etichettatura sarà conforme al DPR 495/97 e s. m. e a quanto previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 26/8/05 e del 22/10/05.

La produzione, la conservazione, il confezionamento, l'etichettatura ed il trasporto delle merci devono essere effettuati a norma del D.P.R. 503/82 e s.m. e del D.P.R. 559/92 e s. m..

Le modalità di approvvigionamento devono garantire uno stoccaggio non superiore ai 2 giorni. Per quanto attiene il trasporto e la documentazione di scorta valgono le stesse norme definite per la carne bovina. Il documento commerciale di accompagnamento dovrà riportare tutte le notizie previste dalle norme vigenti.

Tutti i tipi di carne possono essere macinati estemporaneamente e in loco.

• **Salumi**

Caratteristiche Generali:

- Giusto grado di stagionatura naturale;
- Assenza di difetti, anche lievi, di fabbricazione;
- Confezionati con carni di buona qualità;
- Sapore gradevole e speziatura in giusta misura;
- Divieto di impiego di sostanze coloranti, divieto di aggiunta di prodotti amidacei e di qualsiasi sostanza che modifichi la normale costituzione di un insaccato;
- Rispondenza alla norme sanitarie vigenti, sia negli ingredienti che per gli additivi.

Prosciutto crudo

- Forma tondeggiante;
- Peso non inferiore ai 7 Kg;

- Colore rosa o rosso al taglio, inframezzato in scarsa misura dal bianco puro delle parti grasse;
- Carne di sapore delicato e dolce, fragrante;
- Il periodo di stagionatura non deve essere inferiore ai 10 mesi per prosciutto con peso tra i 7 e i 9 kg. e non inferiore ai 12 mesi per quelli di peso superiore.

Per il prosciutto crudo, ricavato dalla lavorazione di cosce di suini ben maturi, sarà prevista una stagionatura non superiore ai 10/12 mesi. Farà fede il contrassegno metallico individuante la data di produzione (Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1968). Se disossato, il prodotto dovrà essere ben pressato e confezionato sottovuoto.

Prosciutto cotto

- Forma arrotondata;
- Peso compreso tra i 6 e gli 8 kg;
- Colore rosa chiaro;
- Cottura uniforme;
- Privo di parti cartilaginee, senza aree vuote "bolle" e rammollimenti;
- Assenza di difetti esterni ed interni;

Il prosciutto cotto dovrà soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 21/9/05 e s.m. Dovrà essere impiegato prosciutto cotto scelto o di alta qualità ed essere senza polifosfati. Per la destinazione a diete particolari sarà importante, fornire varietà anche prive di caseinati e/o latte in polvere. I prosciutti interi dovranno essere confezionati in idonei involucri che si dovranno presentare integri e muniti delle etichettature previste dalla normativa vigente. All'interno dell'involucro non dovrà essere presente liquido percolato in eccesso.

Bresaola

Prodotto salato e stagionato tipico della Valtellina, prodotta con muscoli di bovini adulti conformemente al disciplinare IGP, con un minimo di 60 giorni di stagionatura.

Il prodotto dovrà presentarsi non eccessivamente secco, ben pressato, privo di tendini, aponeurosi e grasso. Non sono ammessi difetti di conservazione, sia superficiali che profondi, né odori o sapori sgradevoli. La carne al taglio deve avere profumo caratteristico, colore rosso rubino, essere di consistenza tenera e non secca o elastica.

L'affettatura di tutti i salumi dovrà essere effettuata nella stessa giornata del consumo e in tempi il più ravvicinati possibile al momento dell'utilizzo.

Formaggi e latticini

I formaggi da somministrare devono essere di tipo tecnicamente perfetto, sia nella composizione che nello stato di presentazione e di stagionatura. I formaggi devono corrispondere alla migliore prima qualità commerciale e devono provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino intero o scremato. Ai formaggi non devono essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina, patate, fecola, ecc.) I formaggi non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati all'interno e all'esterno. I formaggi non devono avere la crosta formata artificialmente; né essere trattati con materie estranee, allo scopo di conferire loro l'odore e il sapore dei formaggi maturi. I formaggi devono comunque rispondere ai requisiti richiesti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54. Tutti i prodotti "tipici" o "di origine" dovranno essere rispondenti alle specifiche singole normative vigenti.

Si individua comunque una sufficiente gamma di tipologie tra le varietà dei prodotti:

- Grana Padano o Parmigiano Reggiano di stagionatura di 12-15 mesi. Quando usato grattugiato può essere impiegato un prodotto confezionato sottovuoto recante il bollo D.O.P.;
- Formaggio tipo Bel Paese prodotto esclusivamente con latte vaccino, a pasta compatta, occhiatura piccola, colore e gusto tipici;
- Fontina valdostana prodotta secondo i requisiti del prodotto d'origine;
- Emmenthal dolce di almeno tre mesi, con occhiatura regolare, assenza di sfoglia, dal gusto delicato;
- Provolone;
- Mozzarella (Attestazione di Specificità) formaggio fresco a pasta filata ottenuta da latte vaccino pastorizzato senza conservanti, con aggiunta di fermenti lattici, caglio e sale, a pasta bianca, morbida, senza crosta, con sapore e profumo caratteristici. Alla consegna il prodotto deve avere ancora 15 giorni di conservazione;
- Crescenza da latte vaccino con le caratteristiche del prodotto tipico. Alla consegna il prodotto deve avere almeno ancora 15 giorni dalla data di scadenza;
- Ricotta di latte vaccino in ottimo stato di conservazione. Alla consegna il prodotto deve avere almeno 15 giorni dalla data di scadenza.

Potranno essere utilizzati scamorza dolce e formaggi freschi monodose con fermenti vivi, caprini, stracchini, robioli, primo sale purché prodotti nel rispetto delle norme vigenti ed esenti da polifosfati aggiunti. Alla consegna il prodotto fresco deve avere almeno ancora 15 giorni dalla data della scadenza.

E' vietato l'utilizzo dei formaggi fusi.

Uova

Per preparazioni alimentari che richiedono operazioni di sgusciatura a crudo si opterà per prodotti pastorizzati conformi al D.Lgs. n° 65 del 04/02/1993 e s.m., in confezioni originali idonee al consumo giornaliero. E' fatto divieto all'uso di residui di confezioni aperte. La consegna deve avvenire entro 3 giorni dalla data di confezionamento ed il consumo deve avvenire entro 10 giorni successivi alla consegna. La conservazione dovrà avvenire in luogo fresco e asciutto evitando promiscuità con altri alimenti.

Si specifica l'assoluto divieto al consumo di uova non completamente cotte.

Prodotti ittici

Per tutti i prodotti è richiesta la conformità al D.L. 531/92 "Attuazione delle direttive 91/493/CEE" modificato dal D.L. 28/10/1995 n° 524 e s.m.. Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti dovrà rientrare nei limiti previsti dal Decreto Ministeriale 9/12/1993 e s.m.. I filetti di pesce congelati/surgelati, in confezioni originali, dovranno presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelle presenti nella medesima specie allo stato di freschezza, le grammature previste si intendono al netto della glassatura presente. I filetti e le trance non dovranno presentare: corpi estranei, bruciature da freddo, decongelazioni anche parziali, essiccamenti, disidratazioni, irrancidimenti dei grassi, ossidazione dei pigmenti muscolari, macchie di sangue, pinne o resti di pinne. I prodotti surgelati, dovranno essere conformi al D.Lgs n°110 del 1992 e s.m..

Dovranno essere forniti i prodotti sotto indicati tenendo conto del menù da attuarsi:

- Sogliola, platessa e merluzzo in filetti, trota intera in confezione originale, surgelati individualmente (I.F.), contenuti in busta singola o interfogliati;
- Tranci surgelati in confezioni originali di nasello, palombo;

- Molluschi surgelati in confezioni originali;
- Bastoncini di pesce ottenuti da tranci di merluzzo della specie *Merluccius Hubbsi*, in confezione originale, non pressati, con carni di colore bianco, prive di macchie anomale, di pelle, di spine, di parti estranee o di resti di lavorazione e di qualsiasi altra alterazione. All'aspetto devono essere dei parallelepipedi di pezzatura omogenea. La panatura non dovrà presentare colorazioni brunastre; la grana deve essere di pezzatura omogenea e non dovrà presentare punti di distacco del prodotto.

Tutti i prodotti devono essere accuratamente tolettati e privi di spine, cartilagine e pelle; non devono essere stati sottoposti a trattamento con antibiotici o antisettici.

I prodotti una volta scongelati non possono essere ricongelati e devono essere consumati entro le 24 ore.

Sulla confezione deve essere riportata la data di confezionamento e di scadenza.

Dal momento della surgelazione al momento dello scongelamento la temperatura non deve mai essere superiore a -18°C in ogni punto dell'alimento. Deve essere dichiarata la zona di provenienza, metodo di pesca e la pezzatura del prodotto deve essere omogenea e costante. Le singole confezioni devono essere originali e sigillate dal produttore, in modo tale da garantire la autenticità del prodotto contenuto, così che non sia possibile la manomissione delle confezioni stesse. Le singole confezioni devono avere caratteristiche idonee ad assicurare durante i cicli di preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione, il soddisfacimento delle seguenti caratteristiche:

- Proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto;
- Proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione.

Al momento della consegna i prodotti devono avere una durabilità minima di 3 mesi.

Surgelati

Dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n° 110 del 1992, in confezioni originali intatte. Nella presentazione del prodotto dovranno essere riportate tutte le indicazioni normate dalla regolamentazione vigente sull'etichettatura dei prodotti destinati al consumatore finale. Si escluderanno dal ciclo produttivo i prodotti con segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte esterna della confezione o di grumi all'interno. Dovrà essere rispettata la catena del freddo. Dalla surgelazione allo scongelamento devono essere rispettate le temperature previste dalla normativa vigente. Il prodotto, una volta scongelato, non potrà essere ricongelato e dovrà essere consumato entro 24 ore.

I prodotti forniti dovranno risultare accuratamente puliti, mondati e tagliati, esenti da corpi estranei, con pezzi ben separati, senza ghiaccio sulla superficie, di consistenza non legnosa né spappolata. Si accetteranno confezioni aventi scadenza a non meno di 12 mesi dalle date di consegna.

Procedure per lo scongelamento dei prodotti surgelati:

Tutti i prodotti surgelati prima di essere sottoposti alla cottura devono essere scongelati.

Lo scongelamento deve avvenire a temperatura di 4/8°C .

E' vietato lo scongelamento in acqua.

Prodotti ortofrutticoli freschi

I prodotti ortofrutticoli freschi devono essere biologici ovvero prodotti in conformità ai requisiti previsti dal Reg.CE 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato da ente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Dovranno comunque essere forniti vegetali appartenenti alle categorie commerciali **prima ed extra**, con adeguato stato di sviluppo e di maturazione naturale, puliti, di pezzatura uniforme, esenti da difetti visibili e da sapori e odori estranei. Frutta e verdura non devono essere bagnate artificialmente o presentare fenomeni di condensazione superficiale dovuti ad improvvisi sbalzi termici; devono essere turgide ed esenti da

tracce di appassimento, guasti, fermentazioni, ammaccature abrasioni, terrosità; devono risultare accuratamente mondate, pulite, esenti da parassiti.

Gli ortaggi a bulbo in genere non devono presentare germogli.

L'approvvigionamento deve essere almeno bisettimanale e i requisiti di categoria devono essere mantenuti fino al momento del consumo. La fornitura di frutta e verdura deve essere accompagnata dalla denominazione e sede della ditta confezionatrice del prodotto, del tipo e varietà della qualifica della eventuale calibratura, della provenienza. Le insalate a foglia larga dovranno essere costituite ogni volta da più tipi tra lattuga, indivia, scarola, radicchio verde e rosso, romana, songino.

Per motivi di igienicità delle preparazioni è possibile utilizzare ortaggi di "quarta gamma": sono ortaggi freschi, mondati, lavati, tagliati e confezionati in vaschette o buste pronti all'uso. Il loro utilizzo sarà vietato se si riscontrano difetti organolettici di qualsiasi tipo (colore, odore, sapore anomalo).

Le carote non devono essere legnose e biforcute. Quanto alle caratteristiche e calibratura della frutta, si precisano i valori in grammi per le singole pezzature per i seguenti tipi di frutta:

- Mele, pere, banane, pesche tra 150 e 200 grammi; le mele e le pere devono essere di almeno tre varietà differenti (tipo golden, delicious, stark per le mele e williams, abate, kaiser, conference per le pere), tra quelle a migliore conservabilità; le banane saranno distribuite con frequenza bisettimanale.
- Kiwi tra 70 e 90 grammi;
- Albicocche, susine e prugne tra 60 e 70 grammi e senza peduncolo;
- Arance tra 150 e 200 grammi con contenuto minimo in succo del 30-35%. Non devono essere trattate con difenile;
- Clementine prive di semi e con un contenuto minimo di succo del 40%.
- Uva bianca o nera, deve presentarsi in grappoli con acini asciutti e maturi, puliti e privi di ammaccature.

Tutta la frutta deve aver raggiunto la maturazione fisiologica che la renda adatta al pronto consumo.

Legumi secchi

Si utilizzeranno prodotti di diverse tipologie (per esempio: fagioli borlotti, fagioli cannellini, fagioli di Spagna, ceci, lenticchie) in confezioni originali. Devono essere mondati, privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei, uniformemente essiccati e conservati correttamente. Si accetteranno confezioni aventi scadenza a non meno di 12 mesi alla data di consegna.

E' ammesso l'utilizzo di legumi surgelati anche per le preparazioni che non prevedono tempi di ammollo in acqua.

Fagioli Borlotti

Il prodotto deve avere consistenza abbastanza tenera ed uniforme, senza grani secchi o pelle raggrinzita, odore e sapore tipico di buon prodotto. Sono considerati difettati se presentano semi germinati, ingialliti, danneggiati, decolorati, macchiati, se presentano materiale estraneo anche vegetale.

Gelato

In confezioni originali monoporzione, rispondente alla normativa vigente. E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di colorante o insaporitore chimico. Deve essere mantenuto a temperatura idonea fino alla distribuzione. Alla consegna il prodotto deve avere ancora 3 mesi di intervallo dal termine minimo di conservazione.

Prodotti dolciari preconfezionati

I prodotti da forno dovranno essere a perfetta lievitazione e cottura; prodotti con farine di grano tenero tipo “0”, “00” od integrali, esenti da additivi, dolcificanti esclusivamente con zucchero, senza l’impiego di oli e grassi idrogenati. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anomalo e sgradevole. Inoltre dovranno essere confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il contenimento dei prodotti alimentari. Dovrà essere indicata la data di scadenza del prodotto.

Latte

Dovrà essere fornito latte UHT. Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti. Il latte intero deve contenere almeno il 3,20% di grasso.

Yogurt

I suddetti prodotti devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti relativamente all'attività dei batteri lattici, al contenuto in grassi ed alla frutta aggiunti.

Le confezioni saranno monodose da 125 grammi circa, con almeno 15 gg. di conservazione dalla data di consegna; devono indicare la data di scadenza.

Il trasporto deve essere effettuato da mezzi idonei e deve essere assicurato il mantenimento della temperatura tra 0 e 4°C.

Aceto

Di vino o di mele, esente da deposito, in bottiglie da 1 litro o 0,5 litri prodotto e confezionato secondo la normativa vigente.

Grassi da condimento

Olio extravergine di oliva

Ad acidità massima titolabile inferiore o uguale allo 0,8% per crudo e cotto, in confezioni originali in vetro da un litro. Deve essere conservato al riparo della luce e da fonti di calore per evitare fenomeni di ossidazione o irrancidimento. Non deve presentare torbidità. Il gusto non deve presentare difetti quali sapori anomali di rancido, di muffa, di fumo e simili.

Olio extra vergine di oliva utilizzato per condimenti: il prodotto deve essere biologico ovvero prodotto in conformità ai requisiti previsti dal Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e certificato da ente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Burro pastorizzato

Alla consegna deve avere un intervallo minimo dalla data di scadenza di 15 giorni.

L’utilizzo del burro sarà limitato a poche preparazioni che prevedono espressamente in ricetta l’impegno di tale prodotto, di cui è consigliato l’uso a crudo. Il burro deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo alterato, non deve avere gusto di rancido né presentare alterazioni di colore sulla superficie. Il prodotto dovrà essere accompagnato nel trasferimento da un documento riportante il nome della ditta speditrice, il peso netto e la data di scadenza. La produzione, la conservazione, il confezionamento, l'etichettatura, il trasporto e le cariche batteriche devono essere conformi a norma di legge.

Pomodori pelati

In confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione. I frutti raccolti nell'anno, devono presentarsi interi, ben maturi, privi di marciume, di pelle e di peduncoli, immersi in liquido di governo nelle quantità previste dalla normativa vigente. Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 60% del peso netto. Il prodotto deve essere esente da antifermentativi, acidi

metalli tossici, coloranti artificiali. Alla consegna devono avere ancora almeno 2 anni dalla data di scadenza. Le dimensioni delle confezioni devono essere tali da esaurirne l'uso in giornata.

Passata di pomodoro – trito di pomodoro

Devono presentare colore rosso e odore caratteristici del prodotto ottenuto da pomodoro sano e maturo, privi di odore e sapore estranei; devono possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e l'origine del prodotto così come previsto dal Decreto Ministero Attività Produttive del 17/2/2006 e s. m.

Pesto

Non deve presentare odore e sapore anomali dovuti ad inacidimento. L'etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 109 del 27/01/92.

Tonno in conserva

Il tonno deve essere all'olio d'oliva. Si richiederanno tranci in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione anche visibile, provenienti anche da stabilimenti esteri, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative. Il prodotto avrà odore gradevole e caratteristico, colore uniforme rosa all'interno, consistenza compatta e uniforme, non stopposa e dovrà risultare esente da ossidazioni, vuoti, parti estranee (spine, pelle, squame, buzzonaglia, grumi di sangue) macchie ed anomalie.

Zucchero

Semolato raffinato in confezioni originali conformi alla normativa vigente, integre e a tenuta. Non deve presentare impurità o residuo di insetti.

Sale

Il prodotto deve essere pulito, privo di impurità fisiche, esente da contaminazioni di natura chimica e ambientale.

Per l'utilizzo a crudo si deve fornire sale iodurato/iodato, conformi al D.M. 255 del 1° agosto 1990 e Legge 21 marzo 2005 n. 55, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Sanità per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.

Succhi di frutta e nettari

Conformi alla normativa vigente e successive integrazioni. Devono essere forniti nei gusti: pesca, pera, mela e albicocca, in confezioni monodose da 200 ml.. Non devono contenere coloranti e conservanti.

Budino

Confezionato in monoporzione da gr. 125 prodotto con latte intero e parzialmente scremato, panna, zucchero, cacao e/o vaniglia, amido, pectina da conservare in frigorifero. E' assolutamente esclusa la presenza di carragenina.

L'etichetta dovrà riportare i seguenti dati:

- Denominazione commerciale
- Contenuto di materia grassa
- Ingredienti
- Ditta produttrice
- Ditta confezionatrice
- Lotto o data di produzione
- Data di consumazione

- Peso netto

Preparati per brodo

Il preparato può essere in forma granulare o in pasta, di colore più o meno scuro; deve essere esente da macchie, da sapori e odori anomali e con gli ingredienti omogeneamente distribuiti. Il preparato deve essere fornito chiuso in barattoli di materiale plastico, facilmente richiudibile, da conservare in luogo asciutto.

Questo prodotto, per la sua composizione (contiene sale, grassi, glutammato monopotassico, quale esaltatore di sapidità, verdure disidratate ed estratto di carne), dovrebbe essere usato solo quando non è possibile sostituirlo con l'estratto di carne o con del brodo vegetale appositamente preparato. In ogni caso è da utilizzare esclusivamente nella preparazione di brodi e risotti.

Aromi

Vegetali, freschi o essiccati, prodotti nel rispetto della normativa vigente. E' preferibile l'utilizzo del fresco, qualora sia possibile. Si consiglia di usare gli aromi seguendo le indicazioni della tabella dietetica

Prodotti utilizzati nella formulazione delle "diete speciali"

Sono alimenti che devono rispondere ai requisiti fissati dalla L. 123 del 04.07.2005 concernente i prodotti destinati a soggetti celiaci con alimentazione particolare e che necessitano dell'Autorizzazione del Ministero della Salute. La loro conservazione avverrà in zone espressamente dedicate.